

001319017

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
Via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 - fax 081/019.74.52
Piazzale Clodio, n. 18 - 00195 - Roma
avvocatomedici@gmail.com - carmine.medici@pecavvocatinola.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA -

RICORRE

La **Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego)**, con sede in Roma, alla G. Bagnera, n. 29, P. IVA 04919551004, in persona del Segretario Generale p.t. e legale rapp.te, il dott. Giancarlo Barra, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Carmine Medici e con lo stesso elett.te dom.ta in Roma, al piazzale Clodio, n. 18 (p.e.c.: carmine.medici@pecavvocatinola.it; fax: 081/019.74.52)

CONTRO

L'**Agenzia delle Entrate**, in persona del suo Direttore p.t.

E NEI CONFRONTI

- **Spampanato Angela Maria Rosaria**, res.te in Crema (CR), alla via Ferrario, n. 10/A;
- **Monda Roberto**, res.te in Formia (LT), alla via Vitruvio, n. 144;
- **Frogheri Giovanni Angelo**, res.te in Sassari (SS), alla via Principessa Jolanda, n. 24/B.

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

1. - dell'atto prot. n. 106112 del 7/8/2015, con il quale il Direttore dell'Agenzia ha disposto l'avvio di una procedura selettiva di interpello per l'attribuzione delle predette 189 posizioni organizzative di livello non dirigenziale (POS);
2. - dell'atto prot. n. 116563 del 14/9/2015, con il quale il Direttore dell'Agenzia sono state disciplinate le modalità tecniche e organizzative per il conferimento delle posizioni organizzative di livello non dirigenziale (POS);
3. - dell'atto prot. n. 111549 del 28/8/2015, con il quale sono state nominate le Commissioni per la predisposizione e la correzione dei questionari tematici relativi a ciascuna delle tipologie di posizioni organizzative;
4. - dell'avviso del 25/9/2015 concernente giorni e sedi per la verifica preliminare;
5. - degli elenchi dei candidati ammessi al colloquio;
6. - dell'atto prot. n. 65171 del 28/5/2013, concernente la graduazione ed il conferimento delle posizioni organizzative speciali;



7. - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivo degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale.

FATTO

I. - La Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego) (di seguito, per brevità: Dirpubblica), con sede in Roma, alla via Giuseppe Bagnera, n. 29, cod. fisc.: 97017710589, part. IVA: 04919551004, ha promosso un vasto contenzioso dinanzi a codesto ecc.mo Tribunale al fine di contrastare le scelte organizzative e gestionali compiute dall’Agenzia delle Entrate, la quale, sin dal momento della sua istituzione, ha provveduto alla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti conferendo incarichi dirigenziali in favore di funzionari privi della qualifica dirigenziale, senza provvedere a bandire, in maniera legittima e trasparente, concorsi pubblici per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale.

Il fenomeno ha assunto proporzioni notevoli, considerato che, come attestato dalla stessa Agenzia delle Entrate, alla data del 1° gennaio 2010, le posizioni coperte mediante incarichi dirigenziali conferiti in favore di funzionari privi della relativa qualifica erano pari a 797 su 1143 posizioni dirigenziali in dotazione organica (v. nota prot. n. 2011/19556 del 3/2/2011).

Con **sentenza 1° agosto 2011, n. 6884**, codesto ecc.mo Tribunale ha accolto il ricorso proposto Dirpubblica avverso la delibera del Comitato di gestione n. 55 del 2009, riguardante l’ennesima modifica dell’art. 24, comma 2, del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, che aveva costituito la base giuridica della prassi, inveterata nel tempo, del conferimento degli incarichi dirigenziali in favore di funzionari privi della qualifica dirigenziale, in violazione degli artt. 19 e 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, i quali, invece, da un lato richiedono il possesso della qualifica dirigenziale, conseguita a seguito di concorso pubblico, quale presupposto per il conferimento di incarichi dirigenziali e, dall’altro, vietano l’assegnazione a funzionari privi della relativa qualifica di mansioni superiori dirigenziali.

Con la successiva **sentenza 30 settembre 2011, n. 7636**, sempre in accoglimento del ricorso proposto da Dirpubblica, codesto ecc.mo Tribunale ha annullato il concorso bandito dall’Agenzia delle Entrate nel 2010 per il reclutamento di 175 dirigenti, poiché dichiaratamente indetto allo scopo precipuo di “sanare” la

situazione dei quei funzionari destinatari di incarichi dirigenziali, attraverso un trattamento privilegiato nella valutazione dei titoli e del colloquio.

In pendenza del giudizio di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso le predette sentenze del 2011, entrava in vigore il D.L. n. 16 del 2012, che, all’art. 8, co. 24, recepiva i contenuti dell’art. 24, co. 2, del Regolamento di amministrazione, consentendo l’ulteriore conferimento di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti sulla base di una più solida base giuridica (costituita da un atto avente forza di legge anziché da un regolamento), facendo “salvi” gli incarichi già conferiti, e ciò nelle more dell’espletamento di concorsi per il reclutamento dei dirigenti, da concludere entro il 31 dicembre 2013¹.

Pur avvalendosi a larghe mani della facoltà di conferire simili incarichi, l’Agenzia delle Entrate lasciava scadere il termine entro il quale avrebbe dovuto concludere i predetti concorsi senza neanche bandirli, tanto che, con D.L. n. 150 del 2013, il termine in questione veniva prorogato al 31 dicembre 2014, purché i concorsi *de quibus* fossero stati indetti entro il 30 giugno 2014².

¹ Dal confronto delle motivazioni della delibera n. 55 del 22/12/2009 con quelle dei successivi atti deliberativi (delibere del Comitato di gestione n. 40 del 15/12/2010 e n. 51 del 29/12/2011) nonché con le ulteriori iniziative di *lobbying* intraprese dai vertici dell’Agenzia per ottenere una “soluzione legislativa” (v. il testo dell’audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, avvenuta il 31/1/2012, il quale fa riferimento alle sentenze di codesto ecc.mo Tribunale n. 6884/2011 e n. 7636/2011 invocando una soluzione legislativa), emerge in maniera evidente la *policy* attuata da quest’ultimi, che, abbandonata la ricerca di margini di autonomia pur riconosciuti dal legislatore alle agenzie fiscali nell’ambito della cornice di principi stabiliti dalle norme generali in materia di organizzazione pubblica e rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, risulta, invero, fortemente indirizzata verso la sottoposizione dell’organizzazione e della gestione del personale dell’Agenzia delle Entrate ad un regime giuridico di diritto speciale e derogatorio, di fonte eteronoma, in cui *i*) gli incarichi dirigenziali sono conferiti anche in favore di funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale; *ii*) l’accesso alla stessa qualifica dirigenziale deve avvenire mediante procedure speciali, con evidente favore per gli *insider* ai quali l’Agenzia abbia già assegnato funzioni dirigenziali.

Configurandosi alla stregua di mansioni superiori dirigenziali, gli incarichi in questione erano sempre revocabili proprio perché esercitate a titolo *precario* da parte di funzionari che non erano in possesso della qualifica dirigenziale e, quindi, senza le garanzie di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (in materia di responsabilità dirigenziale).

² La rimessione in termini di cui all’art. 1, co. 14, del D.L. n. 150 cit., si era resa necessaria perché, nel frattempo, era entrata in vigore la disciplina di cui all’art. 4, co. 3-*quinquies*, 3-*sexies* e 3-*septies*, del D.L. n. 101 del 2013. Difatti, come stabilisce, l’art. 4, co. 3-*quinquies*, del D.L. n. 101 ult. cit., «*a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica...*». Cosicché, non avendo ancora bandito alcun concorso entro la data del 31 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate non avrebbe più potuto avvalersi della

Nel frattempo, il Consiglio di Stato, con **ordinanza del 27 novembre 2013, n. 5619**, in accoglimento dell'eccezione di legittimità costituzionale proposta da Dirpubblica, sollevava l'incidente di costituzionalità in ordine all'art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del 2012, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., poiché la disposizione censurata, consentendo il conferimento di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti, violava il principio per cui l'accesso ai pubblici impieghi avviene mediante concorso pubblico.

In pendenza del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, l'Agenzia delle Entrate bandiva, entro la predetta data del 30 giugno 2014, un concorso speciale, per titoli ed esami, per il reclutamento di 403 dirigenti, favorendo, ancora una volta, nella valutazione dei titoli, i funzionari in favore dei quali, per molti anni, aveva conferito incarichi dirigenziali, ragione per la quale il concorso *de quo* veniva impugnato dinanzi a codesto ecc.mo Tribunale con ricorso iscritto al n. R.G. 8025/14, tutt'ora pendente.

Con **ordinanza 22 ottobre 2014, n. 4811**, il Consiglio di Stato accoglieva l'appello cautelare proposto da Dirpubblica, poiché l'Agenzia dell'Entrate aveva definito i titoli valutabili ed il relativo punteggio in violazione dell'art. 3, co. 2-bis, del d.P.R. n. 272 del 2004, che riserva una tale competenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, così esercitandone indebitamente le funzioni.

Con D.L. n. 192 del 2014, veniva ulteriormente prorogato il termine per la conclusione del concorso per il reclutamento di personale dirigenziale al 31 dicembre 2015, sebbene ciò non fosse più realistico poiché il concorso era stato sospeso a seguito della predetta ordinanza cautelare.

E' fin troppo nota la **sentenza 17 marzo 2015, n. 37**, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del D.L. n. 16 del 2012, e delle successive disposizioni di proroga di cui al D.L. n. 150 del 2013 ed al D.L. n. 192 del 2014, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Come statuito dalla giudice delle leggi *«nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il*

disposizione di cui all'art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del 2012, e bandire un proprio concorso per il reclutamento di personale dirigenziale.

concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio»; ciò posto, se «in apparenza, la disposizione impugnata non si pone in contrasto diretto con tali principi», poiché «essa non conferisce in via definitiva incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica, bensì consente, in via asseritamente temporanea, l'assunzione di tali incarichi da parte di funzionari, in attesa del completamento delle procedure concorsuali», «l'aggiramento della regola del concorso pubblico per l'accesso alle posizioni dirigenziali in parola si rivela, sia alla luce delle circostanze di fatto, precedenti e successive alla proposizione della questione di costituzionalità, nelle quali la disposizione impugnata si inserisce, sia all'esito di un più attento esame della fattispecie delineata dall'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012» (v. § 4.1.).

La Corte ha stigmatizzato il comportamento dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che *«le reiterate delibere di proroga del termine finale hanno di fatto consentito, negli anni, di utilizzare uno strumento pensato per situazioni peculiari quale metodo ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti. Secondo la giurisprudenza, nell'ambito dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'illegittimità di questa modalità di copertura delle posizioni dirigenziali deriva dalla sua non riconducibilità, né al modello dell'affidamento di mansioni superiori a impiegati appartenenti ad un livello inferiore, né all'istituto della cosiddetta reggenza»* (v. § 4.2.)³.

Cosicché, introducendosi *«in questo quadro normativo e giurisprudenziale, e nella relativa vicenda processuale»* (v., ancora, § 4.2.), *«l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, ha contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere*

³ Come ricordato dalla Corte, *«per colmare le carenze nell'organico dei propri dirigenti, l'Agenzia delle entrate ha, negli anni, fatto ampio ricorso ad un istituto previsto dall'art. 24 del proprio regolamento di amministrazione. Tale disposizione consente, «[p]er inderogabili esigenze di funzionamento dell'Agenzia», la copertura provvisoria delle eventuali vacanze verificatesi nelle posizioni dirigenziali, previo interpello e previa specifica valutazione dell'idoneità degli aspiranti, mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, «fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza» e, comunque, fino ad un termine finale predeterminato.*

Questo termine finale è stato di volta in volta prorogato, a partire dal 2006, con apposite delibere del Comitato di gestione dell'Agenzia. Al momento della proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, esso risultava fissato al 31 dicembre 2010. Successivamente alla proposizione della questione, il termine è stato prorogato altre due volte, da ultimo (con delibera n. 51 del 29 dicembre 2011) «al 31 maggio 2012»...» (v., ancora, § 4.2.).

alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica. Per questo, ne va dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.» (v. § 4.5)⁴.

Con successiva **sentenza 6 ottobre 2015, n. 4641**, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando, ha rigettato gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate avverso le sentenze di codesto ecc.mo Tribunale 1° agosto 2011, n. 6884, e 30 settembre 2011, n. 7636.

Come rilevato dal giudice di appello, «è senza dubbio vero che l'art. 71 d. lgs. n. 300/1999 prevede che il regolamento di amministrazione è emanato “in conformità ai principi” di cui al d.lgs. n. 29/1993, ma è, innanzi tutto, altrettanto vero che, nel caso di specie, relativo alla costituzione del rapporto di lavoro dirigenziale, ciò che risulta violato non sono (solo) pur importanti disposizione del d.lgs. n. 29/1993 (ora d. lgs. n. 165/2001), ma i principi e le norme costituzionali cui tale normativa primaria si conforma.

Il regolamento dell'Agenzia delle Entrate ha violato sia il principio di eguaglianza dei cittadini nell'accesso ai pubblici uffici (nella specie, dirigenziali), espresso dall'art. 51 Cost., sia il principio secondo il quale ai pubblici uffici si accede mediante concorso (ex art. 97 Cost.).

Si tratta di una violazione di normativa primaria (d. lgs. n. 165/2001, appunto), e di principi costituzionali (di cui agli artt. 3, 51, 97 Cost.) di estrema gravità, in base alla quale si è proceduto al conferimento di diverse centinaia di incarichi dirigenziali, con ripercussioni evidenti non solo sul principio di buon andamento amministrativo, ma anche sulla stessa immagine della Pubblica amministrazione e sulla sua “affidabilità”, per di più nel delicato settore tributario, dove massima dovrebbe essere la legittimità e la trasparenza dell'agire amministrativo.

⁴ E' appena il caso di aggiungere che, come ha ancora statuito la Corte costituzionale, «la regola del concorso non è certo soddisfatta dal rinvio che la stessa norma impugnata opera all'art. 19, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui stabilisce che gli incarichi dirigenziali ai funzionari «sono attribuiti con apposita procedura selettiva». In realtà, la norma di rinvio si limita a prevedere che l'amministrazione renda conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta, stabilendo, altresì, che siano acquisite e valutate le disponibilità dei funzionari interni interessati. I contratti non sono dunque assegnati attraverso il ricorso ad una procedura aperta e pubblica, conformemente a quanto richiesto dagli artt. 3, 51 e 97 Cost. (sentenze n. 217 del 2012, n. 150 e n. 149 del 2010, n. 293 del 2009, n. 453 del 1990)» (v. § 4.4.).

La reiterata applicazione della norma regolamentare illegittima ha, di fatto, determinato una grave situazione di illegittimità in cui ha versato per anni l'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate, determinandosi uno scostamento di proporzioni notevoli tra situazione concreta e legittimità dell'organizzazione amministrativa.

In sostanza, l'amministrazione finanziaria nel suo complesso è stata oggetto di una conformazione che l'ha posta, nelle proprie strutture di vertice, e per anni, al di fuori del quadro delineato dai principi costituzionali.

Ciò che, dunque, è sicuramente mancato (in modo grave, ampio e reiterato nel tempo) è proprio la conformità ai principi sanciti dalla legge e dalla Costituzione, da parte del Regolamento dell'Agenzia, oggetto di annullamento "in parte qua" ad opera della sentenza impugnata.

In particolare, come ha affermato la Corte Costituzionale, "le reiterate delibere di proroga del termine finale hanno di fatto consentito, negli anni, di utilizzare uno strumento pensato per situazioni peculiari quale metodo ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti", consentendo quindi l'attribuzione di incarichi dirigenziali senza concorso, senza criteri, e con un esercizio di discrezionalità del quale sfuggono al giudice amministrativo parametri e limiti.

A fronte di ciò, non possono assumere alcun rilievo le ragioni addotte dall'amministrazione con il motivo di appello in esame, relative alla impossibilità di bandire i concorsi per assenza dell'idoneo regolamento o per impedimenti derivanti dal cd. blocco delle assunzioni o da altri casi.

Per un verso, la situazione di cd. blocco delle assunzioni non distingue la posizione dell'Agenzia delle Entrate da quella della quasi generalità delle amministrazioni pubbliche; per altro verso, l'eventuale difetto di disposizioni regolamentari, stante il livello della fonte, non può che imputarsi alla stessa amministrazione».

II. – A seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, l'Agenzia delle Entrate si è vista costretta a "revocare" gli incarichi dirigenziali conferiti ai funzionari privi di qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del 2012, adottando, nel contempo, misure organizzative e gestionali finalizzate a salvaguardare l'assetto direzionale degli uffici.

Con atto di diffida e costituzione in mora del 26/3/2015 (inviato lo stesso giorno anche a mezzo p.e.c.), la Dirpubblica, venuta a conoscenza di comunicazioni interne attraverso le quali si invitavano i Direttori provinciali, «in attesa di nuovi provvedimenti» organizzativi, a «procedere ad una modifica dei precedenti provvedimenti di deleghe, riportando nei nuovi atti, per i funzionari che sino ad oggi sono stati incaricati di funzioni dirigenziali, il nominativo... in luogo della funzione...», diffidava l’Agenzia delle Entrate dal portare ad attuazione eventuali direttive e/o disposizioni che avessero imposto ai Direttori provinciali di conferire la delega di firma degli atti tributari specificamente ai funzionari privi di qualifica dirigenziale ed ai quali era stato conferito l’incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del 2012, dichiarato costituzionalmente illegittimo⁵.

Peraltro, la Dirpubblica veniva a conoscenza della circostanza per cui alla delega di firma degli atti tributari era stata accompagnata anche la delega di funzioni dirigenziali di cui all’art. 17, co. 1-*bis*, del D.Lgs. n. 165 del 2001, in guisa tale da ricomporre, in maniera surrettizia, in capo ai predetti funzionari le vestigia di una funzione dirigenziale oramai disciolta a seguito della sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37. Tuttavia, la contestuale attribuzione delle deleghe di firma e di funzioni dirigenziali è apparsa sin dall’inizio non idonea a risolvere la problematica della copertura degli uffici dirigenziali, tanto che l’Agenzia delle Entrate, come anche sollecitato con atto di diffida e costituzione in mora del 26/3/2015, si è vista, comunque, costretta conferire per quegli stessi uffici incarichi *ad interim* ai dirigenti di ruolo preposti ad altri uffici dirigenziali, di modo che la delega di funzioni dirigenziali potesse apparire ad ogni modo riconducibile al dirigente (di ruolo) preposto, seppur temporaneamente, all’ufficio dirigenziale rimasto privo di titolare.

⁵ In riscontro alla diffida del 26/3/2015, con nota del 15/4/2015, il Direttore dell’Agenzia ha fatto presente che «*che non sono state adottate direttive o disposizioni in merito all’oggetto delle richieste che si riscontra. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015 si è preceduto all’invio alle Direzioni regionali di un modello standard da utilizzare per il conferimento di delega di firma, trasmesso alla predette strutture con mail del 25 marzo che si allega*». Tuttavia, pur a prescindere dall’esistenza di direttive e/o disposizioni formalmente impartite in tal senso, è risultato che le deleghe di firma siano state conferite, presso tutte le Direzioni provinciali, a funzionari già titolari degli incarichi dirigenziali revocati, per cui la Dirpubblica invitava il Direttore dell’Agenzia a vigilare sulle modalità di conferimento delle deleghe di firma e di funzioni dirigenziali presso le Direzioni provinciali, al fine di evitare il consolidarsi di situazioni illegittime, quali rappresentate nel prosieguo del presente atto e sostanzialmente elusive del giudicato costituzionale.

E' notorio, poiché la questione ha formato oggetto di accesi dibattiti anche sugli organi di stampa, che una simile soluzione, non risolvendo la questione del mantenimento del trattamento economico dirigenziale a suo tempo riconosciuta ai funzionari già titolari di incarichi ai sensi dell'art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del 2012, è stata da questi ultimi fortemente osteggiata tanto da suggerire ai vertici dell'Agenzia di accompagnare il conferimento delle deleghe di firma e di funzioni dirigenziali con l'attribuzione di "posizioni organizzative speciali" ai sensi dell'art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), del D.L. n. 95 del 2012, per le quali è prevista *«un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al 50 per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato»* e un'«*indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al 20 per cento della indennità di posizione attribuita*», fermo restando che *«in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia»*.

Senonché, una simile soluzione se praticata nel senso del conferimento delle posizioni organizzative *de quibus* in favore dei funzionari ai quali erano già stati conferiti incarichi dirigenziali ex art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del 2012, ed ai quali, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37, erano state attribuite le deleghe di firma e di funzioni dirigenziali ex art. 17, co. 1-*bis*, del D.Lgs. n. 165 del 2001, si sarebbe configurata quale facile espediente per eludere la predetta sentenza, costituendo gli incarichi di posizioni organizzative solo un collagene delle funzioni dirigenziali già attribuite per delega, supportando queste ultime con l'attribuzione di un trattamento economico parametrato a quello percepito dal dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, così dissimulando il conferimento di veri e propri incarichi dirigenziali in favore di funzionari privi della relativa qualifica.

La Dirpubblica si vedeva, quindi, nuovamente costretta a richiamare l'Agenzia delle Entrate al rispetto dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. e delle norme in materia di efficiente organizzazione dei pubblici uffici; così, con atto di

diffida e costituzione in mora del 16/5/2015, del 16 aprile 2015, spedito in data 22 aprile 2015, con racc.ta A.R. n. 150087726869, n. 150087726870, n. 150087726881, e n. 150087726892, la ricorrente invitava l’Agenzia delle Entrate a ridurre gli uffici dirigenziali e le relative dotazioni organiche nella misura e secondo le modalità di cui all’art. 23-*quinqüies*, co. 1, lett. a), n. 2, del D.L. n. 95 del 2012, individuando gli uffici che già da tempo avrebbero dovuto essere convertiti in posizioni organizzative di livello non dirigenziale, avvertendo che, nel procedere alla riduzione degli uffici dirigenziali, l’Agenzia avrebbe dovuto attenersi alla disposizione di cui al comma 5, lett. c), dello stesso art. 23-*quinqüies*, secondo cui «*gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in cui gli uffici abbiano sede in comuni città metropolitane*», e ciò perché «*gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari*», rilevando, in proposito, che l’attuale diverso assetto organizzativo delle strutture centrali e territoriali non risponde alle norme connesse alla riduzione della spesa pubblica corrente ordinaria per il personale dirigenziale.

Con lo stesso atto, la Dirpubblica diffidava l’Agenzia delle Entrate, per l’ipotesi in cui avesse ritenuto di dover procedere all’istituzione di ulteriori posizioni organizzative ai sensi della medesima disposizione, dal conferire i relativi incarichi senza aver previamente esperito le procedure concorsuali previste dalle leggi vigenti per la progressione di carriera, dovendosi escludere che gli incarichi in questione possano essere conferiti sulla base di semplici procedure interne di interpello.

Ciò con l’avvertenza espressa che, nell’ipotesi in cui si fosse ravvisata nell’adozione delle predette misure organizzative e gestionali, quali il conferimento di posizioni organizzative di cui all’art. 23-*quinqüies* del D.L. n. 95 del 2012, da un lato, ed il conferimento di deleghe di firma e di funzioni dirigenziali, un espediente per eludere il giudicato costituzionale, dissimulando sotto altre forme l’esercizio precario di funzioni di dirigenziali già conferite *contra legem* e *contra constitutionem*, la Dirpubblica non avrebbe tardato nel rivolgersi al giudice amministrativo per la tutela degli interessi collettivi rappresentati.

III. – Così compulsata dalla Dirpubblica, l’Agenzia delle Entrate ha rinvigorito la propria azione di *lobbying* nei confronti degli organi titolari della funzione legislativa, al fine di ottenere una disposizione che l’autorizzasse espressamente ad attribuire nuove posizioni organizzative di cui all’art. 23-*quinqüies* del D.L. n. 95

del 2012, ai funzionari ai quali fossero state delegate funzioni dirigenziali e ciò fino a quando non fossero concluse le procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti.

Nonostante fosse all'esame della Commissione Finanze e Tesoro del Senato l'Atto del Governo n. 181, concernente lo "*schema del decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali*" in attuazione della c.d. delega fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, che avrebbe dovuto costituire le *sedes materiae* per l'esame e la discussione di misure che avessero potuto consentire all'Agenzia delle Entrate il conferimento di simili posizioni organizzative "temporanee", le pressioni dell'Agenzia delle Entrate si sono rivolte ben presto per indirizzarsi sulla legge di conversione del D.L. n. 78 del 2015, recante "*disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*", ottenendo, in quella inappropriata sede, l'inserimento di un articolo 4-bis, rubricato "*disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali*", che, per l'appunto, introduce la disciplina delle predette posizioni organizzative "temporanee"⁶.

⁶ L'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015, inserito, in sede di conversione, dalla legge n. 125 del 2015, stabilisce che: «1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle Agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. È autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie fiscali.

2. In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. A fronte delle responsabilità gestionali commesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite, temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalità della situazione in essere, nuove posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Nel frattempo, con atto prot. n. 105471 del 5/8/2015, il Direttore dell’Agenzia, in conformità del parere del Comitato di gestione espresso con delibera n. 22/2015 del 23/7/2015, ha provveduto all’auspicata attuazione delle disposizioni *spending review* sulla di cui all’art. 23-*quinquies*, co. 1, del D.L. n. 95 del 2012, riducendo di 210 posizioni dirigenziali e, contestualmente, istituendo ulteriori 189 posizioni organizzative di livello non dirigenziale (POS)⁷.

Con delibera del Comitato di gestione n. 34 del 22/10/2015, è stata, più di recente, approvata l’ulteriore riduzione delle posizioni dirigenziali in attuazione del D.Lgs. n. 157 del 2015, sopprimendo altre 55 posizioni dirigenziali ed attivando ancora altre 14 posizioni organizzative di livello non dirigenziale (POS).

Quindi, con atto prot. n. 106112 del 7/8/2015, il Direttore dell’Agenzia ha disposto l’avvio di una procedura selettiva di interpello per l’attribuzione delle predette 189 posizioni organizzative di livello non dirigenziale (POS) già istituite con il richiamato atto prot. n. 105471 del 5/8/2015, così come elencate nell’allegato “A”, distinte per tipologia di ufficio e per sede.

Si tratta di un’unica procedura, indetta a livello nazionale, per l’individuazione dei soggetti ai quali conferire le POS, alla quale possono partecipare i funzionari inquadrati da almeno cinque anni nella terza area e il possesso del diploma di laurea (v. punto 2).

L’atto prot. n. 106112 del 7/8/2015, precisa, in maniera non condivisibile (sul punto, v. *infra*), che «l’atto di conferimento dell’incarico ha natura di determinazione unilaterale assunta dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. L’attribuzione degli incarichi non costituisce un provvedimento amministrativo e non ricade quindi nell’ambito applicativo delle disposizioni contenute nella legge n.

3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, senza alcun nocumento al benessere organizzativo delle Agenzie fiscali e all’attuazione dei previsti istituti di valorizzazione della performance, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all’espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio, sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite».

⁷ Le nuove posizioni rientrano in quattro distinte tipologie di funzioni:

- capo area accertamento nell’ambito dell’ufficio controlli delle direzioni provinciali;
- direttore di ufficio territoriale;
- capo settore gestione banche dati e servizi tecnici nell’ambito degli uffici provinciali-Territorio;
- capo sezione dell’ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali nell’ambito della Direzione centrale Accertamento

241/1990, fermo restando che la motivazione degli atti di conferimento delle posizioni organizzative rileva ai fini della verifica del rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nella selezione degli incaricati» (v. punto 8).

Con atto prot. n. 116563 del 14/9/2015, sono state disciplinate le modalità tecniche e organizzative per il conferimento delle posizioni organizzative di livello non dirigenziale (POS), precisando le modalità per la “valutazione della conoscenza pratica” (v. punto 2) e per il “colloquio di approfondimento” (v. punto 3).

Con atto prot. n. 111549 del 28/8/2015, sono state nominate le Commissioni per la predisposizione e la correzione dei questionari tematici relativi a ciascuna delle tipologie di posizioni organizzative.

La verifica preliminare si è, dunque, svolta nei giorni e nelle sedi indicati dall’avviso del 25/9/2015, ed, all’esito di questa, sono stati individuati i candidati ammessi al colloquio. Allo stato, la procedura non si è ancora conclusa.

La procedura per il conferimento delle posizioni organizzative speciali di livello non dirigenziale è illegittima e, deve essere, previa sospensiva, annullata, alla stregua delle seguenti

MOTIVAZIONI

1. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PER CUI L’ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI AVVIENE MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 23-QUINQUIES, CO. 1, LETT. A), N. 2) DEL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONV., CON. MOD., DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5, CO. 2, 36 E 52, CO. 1-BIS, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SUCC. INT. E MOD. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 24 DEL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 – VIOLAZIONE DI PRINCIPI IN MATERIA DI PROGRESSIONI VERTICALI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21-SEPTIES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E SUCC. INT. E MOD. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1324 E 1418 C.C. - NULLITA’ DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA PER CARENZA DI POTERI DEL DATORE DI LAVORO PRIVATO – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO.

1.1. - La procedura per il conferimento delle posizioni organizzative speciali di livello non dirigenziale (POS), avviata con atto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 106112 del 7/8/2015, è nulla e/o illegittima poiché il conferimento dei relativi incarichi presuppone il preventivo espletamento delle procedure concorsuali di cui all’art. 52, co. 1-*bis*, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ed all’art. 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009.

A tal proposito, appare opportuno premettere che l’art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 95 del 2012, aveva previsto, per le Agenzia fiscali, una ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale (oltre che di livello generale) e delle relative dotazioni organiche, in misura tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente non fosse superiore ad 1 su 40.

La predetta riduzione doveva avvenire entro il 31/10/2012; tuttavia, come premesso in fatto, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a completare il processo di riduzione degli uffici dirigenziali solo con atto prot. n. 105471 del 5/8/2015, con il quale il Direttore dell’Agenzia, in conformità del parere del Comitato di gestione espresso con delibera n. 22/2015 del 23/7/2015, ha provveduto all’auspicata attuazione delle disposizioni *spending review* sopprimendo 210 posizioni dirigenziali.

In connessione con la riduzione degli uffici dirigenziali, l’art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 95 cit., ha previsto che *«per assicurare la funzionalità dell’assetto operativo conseguente alla riduzione dell’organico dirigenziale delle Agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell’area stessa»* (secondo periodo).

Avvalendosi della predetta disposizione, il Direttore dell’Agenzia, con il richiamato atto prot. n. 105471 del 5/8/2015, ha disposto, in maniera contestuale, la riduzione di

210 posizioni dirigenziali e l'istituzione di 189 posizioni organizzative di livello non dirigenziale (POS).

Ciò che importa in questa sede evidenziare è che queste ultime posizioni non sono riconducibili al modello delle posizioni organizzative "contrattuali" di cui agli artt. 26 ss. del CCNL del comparto Agenzie fiscali, quadriennio 2002-2006, sottoscritto il 28/5/2004, tanto che, nella prassi operativa dell'Agenzia delle Entrate le posizioni organizzative previste dall'art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 95 del 2012,, sono state denominate "posizioni organizzative speciali", da cui discende l'acronimo POS.

In proposito, deve rilevarsi che queste ultime sono istituite per «assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali» e, quindi, derivano dalla soppressione di posizioni dirigenziali⁸.

Peraltro, derivando dalla riclassificazione di uffici che erano in precedenza di livello dirigenziale, le POS non sono riconducibili, come le posizioni organizzative contrattuali, allo svolgimento di incarichi di natura organizzativa o professionale rientranti «nell'ambito delle funzioni di appartenenza» dei dipendenti inquadrati nella terza area funzionale (cfr. art. 26 del CCNL del comparto Agenzie fiscali e artt. 17 e 18 del CCNI del personale dell'Agenzia delle Entrate, quadriennio 2002-2005)⁹.

In proposito, può essere sufficiente rilevare che, come emerge anche dall'atto prot. n. 105471 del 5/8/2015, la riduzione delle posizioni dirigenziali è stata disposta prioritariamente mediante «riclassificazione delle articolazioni interne di taluni uffici periferici» (v. punto 1). In particolare, «nell'ambito delle direzioni provinciali indicate nelle tabelle n. 1 e n. 2, le aree dell'ufficio controlli sono riclassificate

⁸ Considerata la finalità perseguita dalle norme sulla *spending review*, l'art. 23-*quinquies*, co. 1, n. 2, lett. a), del D.L. n. 95 del 2012, ha limitato il numero delle posizioni organizzative di livello non dirigenziale stabilendo che queste non possono superare le 380 unità complessive e devono essere, comunque, contenute nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al 20%, e in ogni caso in misura non inferiore a 13,8 milioni di euro.

⁹ E' appena il caso di rilevare che, se lo svolgimento delle funzioni connesse alle posizioni organizzative di livello non dirigenziale e speciale fossero riconducibili alle «nell'ambito delle funzioni di appartenenza» dei predetti dipendenti della terza area funzionale, non sarebbe stata necessaria una loro previsione da parte del legislatore, tanto più che l'intervento legislativo non si giustifica al fine di far conseguire al personale incaricato un maggiore trattamento retributivo (su cui v. *infra* nel testo) ma nella dichiarata esigenza di «assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali».

quali posizioni organizzative speciali. Sono parimenti riclassificate quali posizioni organizzative speciali le aree accertamento dell'ufficio controlli dalla direzione provinciale II di Napoli e della direzione provinciale II di Torino» (punto 1.1.); «nell'ambito delle direzioni provinciali indicate nella tabella n. 3, gli uffici territoriali specificati nella medesima tabella sono riclassificati quali posizioni organizzative speciali» (punto 1.2.), mentre «nell'ambito degli uffici provinciali-Territorio indicati nella tabella n. 4, il settore Gestione banche dati e servizi tecnici è riclassificato quale posizione organizzativa speciale e il settore Servizi all'utenza è riclassificato quale reparto» (punto 1.3.).

L'operazione di «riclassificazione» degli uffici dirigenziali in uffici di livello non dirigenziale è stata condotta in aderenza ai criteri di cui all'art. 23-*quinquies*, co. 5, lett. c), secondo cui «*gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in cui gli uffici abbiano sede in comuni città metropolitane*» mentre «**gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari**».

Cosicché, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2, e co. 5, lett. c), n. 3), del D.L n. 95 del 2012, i funzionari preposti ad uffici che in precedenza erano classificati di livello dirigenziali mediante il conferimento di incarico di posizioni organizzative speciali (POS), hanno assunto una posizione di tale rilievo da costituire una vera e propria area di *middle management*.

In un simile mutato contesto organizzativo la disciplina delle posizioni organizzative “contrattuali” è risultata del tutto insufficiente rispetto alle finalità perseguite dalle norme sulla *spending review*, considerato che, come emerge dall'art. 17, co. 1, del CCNI del personale dell'Agenzia delle Entrate, quadriennio 2002-2005, la posizione di capo area non dirigenziale negli uffici locali è istituita nel solo limite del 2% della dotazione organica complessiva della terza area, mentre le altre posizioni organizzative di cui all'art. 18 riguardano incarichi ulteriormente subordinati di capo *team* di uffici locali (team integrati di controllo, team assistenza legale e team rimborsi) e di centri di assistenza multicanale, di coordinatore dell'attività di *intelligence*, di coordinatore *front office* (responsabile di sala), di coordinatore dell'unità di direzione, di capo reparto negli uffici centrali e regionali e di esperto in attività che richiedono specializzazione professionale particolarmente qualificata.

Proprio in considerazione del particolare rilievo assunto dalle posizioni organizzative speciali (POS), l'incarico è conferito, con atto motivato, dal Direttore dell'Agenzia (v. punto 7 dell'atto prot. n. 106112 del 7/8/2015 nonché atto prot. n. 65171 del 28/5/2013, in cui si ribadisce che *«la Direzione Centrale del Personale acquisisce il parere della struttura di vertice interessata e sottopone la nomina al Direttore dell'Agenzia»*), così come dal Direttore dell'Agenzia veniva conferito l'incarico dirigenziale prima della riclassificazione dell'ufficio in posizione organizzativa di livello non dirigenziale¹⁰.

La conferma decisiva che le posizioni organizzative di livello non dirigenziale (POS) vadano a confluire in un'area di *middle management*, al punto da distanziare enormemente le posizioni organizzative contrattuali, oramai di secondario rilievo, emerge con assoluta evidenza dalla disciplina del trattamento economico.

Basti in proposito considerare che, con riferimento alle posizioni organizzative contrattuali, l'art. 28 del C.C.N.L. Comparto Agenzie fiscali prevede che *«al dipendente cui sia conferito l'incarico per una delle posizioni organizzative o professionali compete, oltre al trattamento economico in godimento, comprese le fasce retributive di appartenenza, un'indennità di posizione onnicomprensiva in misura variabile da un minimo di € 2500 ad un massimo di € 9000 annui lordi per tredici mensilità»* (co. 1), precisando che *«in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono corrisposti al dipendente i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia»* (co. 3).

Oltre all'indennità di posizione, l'art. 28 prevede anche un'indennità di risultato, stabilendo che *«la valutazione annuale positiva dell'incarico svolto comporta una maggiorazione della retribuzione di posizione variabile dal 5% al 20% secondo i criteri definiti dalla contrattazione integrativa»* (co. 4).

¹⁰ Diversamente dalle POS, con riferimento alle posizioni organizzative contrattuali, come stabilito dalle linee guida adottate con atto del Direttore dell'Agenzia prot. n. 0151713 del 18/12/2013, *«il conferimento degli incarichi e la loro eventuale revoca sono demandati, per le rispettive strutture, al direttore centrale, al direttore regionale, al direttore della direzione provinciale o dell'ufficio provinciale – Territorio e al direttore del CAM o del Centro Operativo²»*, precisandosi in nota 2 che *«per le ragioni di ordine funzionale, resta ferma la regola che le posizioni organizzative delle direzioni provinciali (gli incarichi, cioè, ex art. 17 del CCNI) sono conferiti dal direttore regionale e che gli incarichi di direttore dei lavori presso le direzioni regionali sono conferiti dal Direttore centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo»*.

Invece, con riferimento agli incarichi relativi a posizioni organizzative derivanti dalla soppressione di posizioni dirigenziali, l'art. 23-*quinquies* introduce una disciplina particolare, secondo cui «*al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al 50 per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al 20 per cento della indennità di posizione attribuita*»¹¹.

Come si legge in nota 1 al § 1 dell'atto del Direttore dell'Agenzia prot. n. 65171 del 28/5/2013, concernente “*graduazione e conferimento delle posizioni organizzative previste per l'Agenzia delle Entrate dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review)*”, «*attualmente un dirigente di quarto livello retributivo dell'Agenzia delle Entrate percepisce, per stipendio e retribuzione di posizione, € 62.180 “lordo dipendente” (€ 43.310 + € 18.870; l'Agenzia del Territorio corrispondeva una somma di poco superiore a titolo di indennità di posizione), sicché la somma aggiuntiva non può eccedere € 31.090; tale somma si aggiunge al trattamento economico fondamentale del funzionario di III area, che va da € 28.950 (F1) a € 39.350 (F6)*».

In definitiva, la confluenza delle posizioni organizzative di livello non dirigenziale (POS) in un area di *middle management* è univocamente attestata dalla diversa considerazione, in senso fortemente migliorativo rispetto alle posizioni organizzative contrattuali, del trattamento retributivo corrispondente all'incarico, i cui valori economici sono ancorati al trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, esclusa la retribuzione di risultato.

1.2. – Sulla base di quanto dedotto *supra* sub 1.1. e 1.2., appare evidente che la procedura per il conferimento delle posizioni organizzative speciali di livello non dirigenziale (POS), confluenso queste in un area di *middle management*, doveva

¹¹ Per il resto, l'art. 23-*quinquies* conferma che «*in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia*».

essere preceduta dal preventivo espletamento delle procedure concorsuali di cui all'art. 52, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ed all'art. 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009, nel cui ambito *«riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni»*.

In proposito, appare anche in questa sede opportuno ribadire che, *«secondo la costante giurisprudenza»* della Corte costituzionale, *«nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta «l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso»* (sentenza n. 194 del 2002; *ex plurimis*, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009)» (Corte cost., 17 marzo 2015, n. 37).

Orbene, la regola del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica dirigenziale verrebbe fin troppo facilmente aggirata se si consentisse all'Agenzia delle Entrate - attraverso un'operazione di "riclassificazione" degli uffici dirigenziali in posizioni organizzative di livello non dirigenziale, *«per molti aspetti assimilabili alle posizioni dirigenziali»* (v. nota prot. n. 0009008 del 23/1/2014¹²) - di conferire i relativi incarichi attraverso atti aventi «natura di determinazione unilaterale assunta dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi

¹² Come si legge nella nota citata nel testo, *«le nuove posizioni organizzative, affidate a funzionari della terza area con almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa, sono per molti aspetti assimilabili alle posizioni dirigenziali. I punti di contatto con queste ultime sono infatti evidenti sia per quanto riguarda lo schema retributivo (la funzionario incaricato di posizioni organizzative speciali di livello non dirigenziale è attribuita un'indennità di posizione raggugliata a quella dei dirigenti e una indennità di risultato in sostituzione dei compensi per lavoro straordinario e di tutti i trattamenti accessori a carico del fondo) sia per le modalità di conferimento degli incarichi (per le quali si fa rinvio ai criteri previsti per il conferimento degli incarichi dirigenziali). Inoltre va ricordato che, in sede di prima attribuzione, le posizioni organizzative speciali di livello non dirigenziale scaturiscono in linea di massima dalla riclassificazione a livello non dirigenziale di posizioni precedentemente dirigenziali»* (v. nota prot. n. 0009008 del 23/1/2014, con la quale la Direzione centrale del Personale – Ufficio Dirigenti concludeva nel senso che *«alla luce di quanto fin qui illustrato è naturale dedurre che, in linea di principio, ai titolari di posizioni organizzative speciali di livello non dirigenziale vada applicata la disciplina dell'orario di lavoro applicata ai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali»*).

dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001» (v. punto 8 dell'atto prot. n. 106112 del 7/8/2015, con il quale è stata avviata la procedura per il conferimento degli incarichi di posizioni organizzativa speciale oggetto del presente ricorso, ove si legge anche che «l'attribuzione degli incarichi non costituisce un provvedimento amministrativo e non ricade quindi nell'ambito applicativo delle disposizioni contenute nella legge n. 241/1990, fermo restando che la motivazione degli atti di conferimento delle posizioni organizzative rileva ai fini della verifica del rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nella selezione degli incaricati»).

In altre parole, dovendosi interpretare l'art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 95 del 2012, in senso conforme ai principi costituzionali di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., il conferimento delle posizioni organizzative di livello non dirigenziale (POS), «secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive», costituisce una fase successiva all'espletamento della procedura concorsuale preordinata ad una vera e propria progressione verticale, nell'ambito della quale al personale interno deve essere riservata una quota di posti non superiore al 50% di quelli messi a concorso (cfr. art. 52, co. 1-*bis*, del D.Lgs. n. 165 del 2001), e ciò al fine di «riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni» (cfr. art. 24, co. 2, del D.Lgs. n. 150 del 2009).

In altre parole, così come il conferimento degli incarichi dirigenziali, che pure sono attribuiti mediante atti assunti con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, presuppongono l'assunzione della qualifica dirigenziale mediante concorso pubblico, espletato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 165 ult cit., così gli incarichi di posizione organizzativa di livello non dirigenziale presuppongono il superamento dei un concorso pubblico, con riserva di posti per il personale interno, ai sensi dell'art. 52, co. 1-*bis*, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009, che si risolve nell'acquisizione dell'idoneità del vincitore ad assumere incarichi di *middle management*.

Naturalmente, il superamento del concorso esprime, come per l'accesso alla qualifica dirigenziale (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., sez. lav., 30 agosto 2010, n. 18857; Cass. civ., sez. lav., 15 febbraio 2010, n. 3451; Cass. civ., sez. lav., 22 dicembre 2004, n. 23760), esprime solo l'idoneità e l'attitudine professionale

all'assunzione dell'incarico relativo a posizioni organizzative di livello non dirigenziale.

Quindi, il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa speciale potrà avvenire con determinazione assunta con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, individuandone i destinatari nell'ambito dei funzionari confluiti in un area di *middle management*, «secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive» (cfr. art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 95 del 2012), che, tuttavia, dovranno essere indette ed espletate nel rispetto dei principi oramai pacificamente accolti dalla giurisprudenza in materia di incarichi dirigenziali (Cass. civ., sez. lav., 14 aprile 2008 n. 9814; Cass. civ., sez. lav., 26 novembre 2008, n. 28274; Cass. civ., sez. VI, 12 ottobre 2010, n. 21088; Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 2012, n. 5369; Cass. civ., SS.UU., 23 settembre 2013, n. 21671; Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2013, n. 1879), e sulla base delle risultanze del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale (cfr. art. 25 del D.Lgs. n. 150 del 2009, su cui v. *infra*).

In definitiva, la procedura per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa speciale indetta con atto prot. n. 106112 del 7/8/2015, è illegittima (se non addirittura nulla) poiché non è stata preceduta dall'espletamento del concorso pubblico, ai sensi degli artt. 52, co. 1-*bis*, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 150 del 2001, per l'inquadramento in un area di *middle management*.

1.3. – Potrebbe obiettarsi che una simile procedura concorsuale non potrebbe essere avviata perché l'art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 95 del 2012, non ha previsto esplicitamente l'istituzione di un area di *middle management*, quale presupposto per l'attribuzione di incarichi di posizione organizzativa di livello non dirigenziale, limitandosi solo a disciplinare la fase relativa al conferimento di questi ultimi «secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive».

Tuttavia, deve rilevarsi che, come già accennato, l'istituzione di una simile area intermedia costituisce il logico corollario della regola del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica dirigenziale, che la Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 2015, n. 37, ha ribadito essere il presupposto necessario per il conferimento degli incarichi dirigenziali e ciò perché non possibile accedere «ad un nuovo posto

di lavoro corrispondente a funzioni più elevate» se non attraverso un concorso pubblico (v. Corte cost., 16 maggio 2002, n. 194, secondo cui anche «il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso, in quanto proprio questo metodo offre le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci. Il pubblico concorso è altresì un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell'amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi, forme che possono considerarsi non irragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell'amministrazione», per cui sono in «contrasto con l'art. 97, primo e terzo comma della Costituzione e col criterio di ragionevolezza» disposizioni di legge che introducono «procedure concorsuali esclusivamente interne per la copertura di un'elevata percentuale dei posti vacanti. Il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizione di imparzialità ed al servizio esclusivo della nazione»).

Così, come già dedotto, la regola del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica dirigenziale verrebbe fin troppo facilmente aggirata se si consentisse all'Agenzia delle Entrate – a seguito di un'operazione di “riclassificazione” degli uffici dirigenziali in posizioni organizzative di livello non dirigenziale, «per molti aspetti assimilabili alle posizioni dirigenziali» (v. nota prot. n. 0009008 del 23/1/2014) - di conferire i relativi incarichi attraverso atti aventi «natura di determinazione unilaterale assunta dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001».

Ciò con la conseguenza per cui, dovendosi interpretare l'art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 95 del 2012, in senso conforme ai principi costituzionali di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., deve concludersi nel senso che la medesima disposizione presuppone l'istituzione di un area di *middle management*, alla quale accedere mediante concorso pubblico.

1.5. – Una simile conclusione, oltre ad essere l'unica possibile in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a),

n. 2) del D.L. n. 95 del 2012, non è affatto incompatibile con la disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001.

Difatti, dalla disposizione di cui all'art. 40, co. 2, ult. periodo, del D.Lgs. n. 165 ult. cit., «*nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere istituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità*», emerge la comprensione del sistema che per alcune funzioni, quali quelle più innovative o in sintonia con il processo di trasformazione in corso, sempre più *knowledge based*, sia necessario introdurre una differenziazione giuridica ed economica che le distinguesse dal resto delle funzioni ordinarie del personale delle restanti aree funzionali.

D'altra parte, come stabilisce l'art. 52, co. 1-bis, «*i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti..., sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali*», ciò che consente, la previsione di una quarta area funzionale di *middle management*, in linea con i contratti collettivi del settore privato, i quali già da tempo prevedono l'area dei quadri direttivi ¹³.

Sono fin troppo note le resistenze politiche e sindacali che hanno impedito l'introduzione del settore del lavoro pubblico dell'area dei quadri intermedi, tanto che anche l'art. 17-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, che aveva demandato alla contrattazione collettiva l'istituzione dell'area della vicedirigenza, è rimasto del tutto inattuato ¹⁴ e la disposizione di cui all'art. 40, co. 2, ult. periodo, è stata utilizzata per l'introduzione dell'area delle posizioni organizzative, così che l'esigenza di una differenziazione giuridica ed economica delle funzioni, lungi dal determinare l'istituzione di un area intermedia tra la dirigenza ed il personale delle aree, si è risolta, nel settore pubblico, nello schema dell'incarico provvisorio.

Una tale ultima opzione può ritenersi ragionevolmente consentita in considerazione del rilievo marginale delle posizioni organizzative contrattuali; difatti, come già riferito, nell'ambito dell'Agenzia delle Entrate la posizione di capo area non dirigenziale negli uffici locali è istituita nel solo limite del 2% della dotazione organica complessiva della terza area, mentre le altre posizioni organizzative riguardano incarichi ulteriormente subordinati di capo *team* di uffici locali (team

¹³ Com'è noto, la legge 13 maggio 1985, n. 190, che, nel novellare l'art. 2095 c.c., ha introdotto la categoria del quadro quale figura mediana fra quella del dirigente e quella dell'impiegato, «*costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa*».

¹⁴ L'art. 17-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, è stato abrogato dall'art. 5, co. 13, del D.L. n. 95 del 2012.

integrati di controllo, team assistenza legale e team rimborsi) e di centri di assistenza multicanale, di coordinatore dell'attività di *intelligence*, di coordinatore *front office* (responsabile di sala), di coordinatore dell'unità di direzione, di capo reparto negli uffici centrali e regionali e di esperto in attività che richiedono specializzazione professionale particolarmente qualificata (cfr. artt. 17 e 18 del CCNI del personale dell'Agenzia delle Entrate, quadriennio 2002-2005).

Rinviando a quanto ampiamente dedotto *supra* 1.1. con riferimento alla differenza abissale tra le posizioni organizzative contrattuali e le posizioni organizzative di livello non dirigenziale (POS), è evidente che queste ultime, anche in considerazione della necessità di colmare la scarsa disciplina giuridica di cui all'art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 95 del 2012, debbano confluire in una apposita area di *middle management*, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, co. 1-*bis*, del D.Lgs. n. 165 del 2001, costituisce una distinta area funzionale, nel senso che solo ai funzionari inquadrati nella predetta area possono essere conferiti gli incarichi di posizione organizzativa *de quibus*, e ciò in ossequio al principio per cui non possibile accedere «*ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate*» se non attraverso un concorso pubblico (v. **Corte cost., 16 maggio 2002, n. 194**, su cui v. *supra* sub 1.4.).

In definitiva, considerata la particolare rilevanza delle funzioni connesse alla posizioni organizzative non dirigenziali (POS), «*per molti aspetti assimilabili alle posizioni dirigenziali*» (v. nota prot. n. 0009008 del 23/1/2014), la contrattazione collettiva non potrà più tralasciare l'esigenza di recepire la disciplina di cui all'art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 95 del 2012, istituendo, nell'ambito del contratto collettivo nazionale per il comparto Agenzie fiscali, un'apposita area di *middle management*.

Ed una tale esigenza si rende ancor più ineludibile ove si consideri che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2), ult cit., «*il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi del presente articolo*», ciò con la conseguenza per cui al finanziamento della retribuzione accessoria che dovrà essere corrisposta ai funzionari destinatari di incarichi di posizioni organizzative di livello non dirigenziale, dovrà provvedersi mediante il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la

produttività di cui agli 84 e 85 del CCNL del comparto Agenzie fiscali, che dovrà, quindi, disciplinarne le modalità di utilizzo.

Ciò che importa in questa sede evidenziare è che, fino a quando non verrà recepita nell'ambito dei contratti collettivi del comparto Agenzie fiscali la disciplina di cui dell'art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 95 del 2012, mediante l'istituzione di un'apposita area di *middle management*, l'Agenzia delle Entrate non potrà avvalersi della facoltà, prevista dalla medesima disposizione, di conferire incarichi di posizioni organizzative di livello non dirigenziale.

Peraltro, considerato che, nel comparto delle Agenzie fiscali, le predette posizioni organizzative di livello non dirigenziale sono previste per legge e la relativa disciplina non è derogabile dalla contrattazione collettiva, perché ciò non è espressamente previsto dalla legge (cfr. art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, per come modificato dalla legge n. 15 del 2009 e dal D.Lgs. n. 150 del 2009), l'Agenzia delle Entrate potrebbe valutare la possibilità di introdurre essa stessa un'area di *middle management* modificando il proprio regolamento di amministrazione, così disciplinando le procedure concorsuali di accesso alla predetta area in conformità ai principi di cui all'art. 52, co. 1-*bis*, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009, dando concretezza al principio per cui «*l'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni*» (art. 24, co. 2, ult. cit.), nel rispetto, comunque, delle risultanze del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale che la stessa Agenzia delle Entrate dovrà affrettarsi ad adottare in ottemperanza alla **sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 13 ottobre 2015, n. 4713**, pur sempre ottenuta da Dirpubblica.

Sarebbe l'occasione, per l'Agenzia delle Entrate, per esercitare quell'autonomia organizzativa e gestionale con tanta forza di recente rivendicata sugli organi di stampa e per la quale ha richiesto finanche l'avallo del Fondo Monetario Internazionale¹⁵, fermo restando che l'esercizio di una simile autonomia non può mai essere esercitata sviando dalla funzione per la quale sarebbe riconosciuta, quale

¹⁵ V. l'articolo a pag. 13 del *Corriere della Sera* del 28/10/2015.

quello di conseguire una maggiore efficienza organizzativa ed un più razionale utilizzo delle risorse pubbliche ¹⁶.

Peraltro, è appena il caso di aggiungere che la disciplina delle progressioni verticali di carriera, risolvendosi in un concorso pubblico, con riserva di posti per gli interni, non può essere demandato alla contrattazione collettiva (cfr. **T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 6 ottobre 2004, n. 12060** ¹⁷), per cui la sua *sedes materiae* è proprio il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, in mancanza di una disciplina, regolamentare o contrattuale, riguardante l’istituzione di un’area di *middle management* nonché il concorso pubblico, con riserva di posti, per l’accesso alla medesima area e, in ogni caso, in mancanza dell’espletamento di quest’ultimo, gli incarichi di posizione organizzativa di livello non dirigenziale non possono essere assolutamente conferiti, per cui l’atto prot. n. 106112 del 7/8/2015, con il quale è stata avviata la relativa procedura nonché gli atti e le operazioni successivamente espletate, non nulli e/o illegittimi.

1.6. – Nella diversa ipotesi in cui dovesse ritenersi che l’art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 95 del 2012, non presupponga affatto l’istituzione di un area di *middle management* (o almeno che questa non sarebbe la volontà storica del legislatore), limitandosi a prevedere esclusivamente il conferimento di posizioni organizzative di livello dirigenziale mediante incarichi temporanei, adottati con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ex art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, per le ragioni tutte già dinanzi esposte, sarebbe palese l’elusione della sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, e della regola del concorso pubblico, per cui si eccepisce l’illegittimità costituzionale della predetta disposizione in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost., e si chiede che, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, venga disposta

¹⁶ Simili finalità non verrebbero certamente perseguite se, invece, l’autonomia rivendicata dall’Agenzia delle Entrate si risolvesse nel tentativo, fin’ora perpetuato, di conseguire una “sanatoria” per quei funzionari ai quali la stessa ha conferito per lungo tempo incarichi dirigenziali illegittimi, che verrebbero ora tramutati in posizioni organizzative di livello non dirigenziale al solo scopo di eludere la sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37.

¹⁷ Come si legge nella sentenza richiamata nel testo, ottenuta da questa difesa, «nessuna norma dell’Ordinamento sembra attribuire al sistema di relazioni sindacali la possibilità di alterare il criterio di accesso alla pubblica amministrazione mediante pubblico concorso ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, criterio che, secondo quanto chiarito dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, non può non comprendere anche l’accesso ai nuovi impieghi da parte del personale dell’Amministrazione, che resta sottoposto al giurisdizione del giudice amministrativo».

la sospensione del giudizio *a quo* e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ai sensi della legge n. 87 del 1953.

In questa sede, è appena il caso di aggiungere che, come anche l’Agenzia delle Entrate non manca di rilevare nei propri documenti, *«le nuove posizioni organizzative, affidate a funzionari della terza area con almeno cinque anni di esperienza professionale nell’area stessa, sono per molti aspetti assimilabili alle posizioni dirigenziali. I punti di contatto con queste ultime sono infatti evidenti sia per quanto riguarda lo schema retributivo (la funzionario incaricato di posizioni organizzative speciali di livello non dirigenziale è attribuita un’indennità di posizione raggugliata a quella dei dirigenti e una indennità di risultato in sostituzione dei compensi per lavoro straordinario e di tutti i trattamenti accessori a carico del fondo) sia per le modalità di conferimento degli incarichi (per le quali si fa rinvio ai criteri previsti per il conferimento degli incarichi dirigenziali). Inoltre va ricordato che, in sede di prima attribuzione, le posizioni organizzative speciali di livello non dirigenziale scaturiscono in linea di massima dalla riclassificazione a livello non dirigenziale di posizioni precedentemente dirigenziali»* (v. nota prot. n. 0009008 del 23/1/2014, con la quale la Direzione centrale del Personale – Ufficio Dirigenti concludeva nel senso che *«alla luce di quanto fin qui illustrato è naturale dedurre che, in linea di principio, ai titolari di posizioni organizzative speciali di livello non dirigenziale vada applicata la disciplina dell’orario di lavoro applicata ai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali»*).

A questo proposito, deve anche considerarsi che i valori economici delle retribuzioni accessorie connesse agli incarichi di posizione organizzativa risultano eccessivamente elevati anche rispetto a quelli del settore privato, in cui già da tempo è stata istituita l’area dei quadri direttivi, e la circostanza per cui gli stessi siano ancorati ai valori della retribuzione corrisposta al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, tradisce l’intenzione perseguita dal legislatore, che sembrerebbe essere proprio quella di “sanare” in parte la posizione di quei funzionari che siano stati destinatari di incarichi dirigenziali conferiti (e fatti “salvi”) a seguito dell’art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del 2012, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37.

L’Agenzia delle Entrate, da parte sua, ha colto, sin dall’inizio, nella previsione delle posizioni organizzative speciali di cui all’art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2), del

D.L. n. 95 del 2012, una “valvola” di salvezza per gli incarichi conferiti in base all’art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del 2012.

Infatti, come si legge al § 4 dell’atto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 65171 del 28/5/2013, nel caso di «*riclassificazione a livello non dirigenziale di posizioni precedentemente dirigenziali ricoperte da funzionari*», «*il funzionario che era preposto alla posizione dirigenziale viene confermato nell’incarico, se il rispettivo dirigente di vertice esprime al riguardo avviso favorevole sulla base delle esigenze organizzative e degli elementi di giudizio acquisiti sull’attività svolta dall’interessato. Questa soluzione, oltre a soddisfare evidenti ragioni di continuità gestionale, in coerenza con il principio di buon andamento dell’amministrazione, rappresenta per l’Agenzia il giusto riconoscimento dovuto a funzionari che hanno ben operato, per un arco di tempo spesso considerevole, nello svolgimento di funzioni importanti*»¹⁸.

Tuttavia, ciò che importa in questa sede evidenziare è che, se dovesse interpretarsi la disposizione di cui all’art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 95 del 2012, nel senso che le posizioni organizzative speciali debbano essere qualificate *sic et simpliciter* alla stregua di incarichi temporanei conferibili con le capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, anche a prescindere dalla circostanza (contingente) per gli stessi incarichi siano conferiti o meno a funzionari che erano in precedenza titolari di incarichi dirigenziali relativi agli uffici riclassificati a livello non dirigenziale, la disposizione

¹⁸ Deve, in proposito, rilevarsi che, come ha statuito la più recente giurisprudenza con riferimento al concorso per il reclutamento di 175 dirigenti, indetto nel 2010 dall’Agenzia delle Entrate, «*quanto all’art. 7 del bando, relativo alla “valutazione dei titoli”, che lo stesso è illegittimo nella parte in cui comprende (o non esclude), tra i “titoli di servizio valutabili: incarichi di direzione e gestione di uffici”, eventuali incarichi conferiti a soggetti non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi del più volte citato art. 24 del Regolamento di amministrazione;*

- *quanto all’art. 8 (Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio), e, più precisamente alla prima fase della prova orale (co. 3), che lo stesso è illegittimo nella misura in cui comprende (o non esclude), i predetti incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti, dalla valutazione del “percorso formativo e professionale” (esposto dal candidato), ai fini dell’accertamento delle “competenze acquisite”, del “possesso delle capacità manageriali”, “mediante valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali”» (Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2015, n. 4641, con la quale è stato definito il giudizio sospeso in attesa della sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37).*

Ciò posto, l’espletamento di mansioni superiori dirigenziali non può essere considerato quale titolo né per partecipare ad un concorso per il reclutamento di dirigenti né per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa speciale, risolvendosi, altrimenti, questi ultimi in una violazione del giudicato amministrativo e costituzionale.

consentirebbe alle Agenzie fiscali (e, in particolare, all'Agenzia delle Entrate) di perpetuare un modello organizzativo e gestionale contraddistinto dall'esercizio precario di funzioni che nella loro sostanza rimangono dirigenziali, tanto da essere remunerate assumendo quale parametro di riferimento proprio la retribuzione corrisposta al dirigente.

Del tutto inalterate rimarrebbero le censure già espresse dal Consiglio di Stato con riferimento all'art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del 2012 (v. ordinanza 27 novembre 2013, n. 5619), che, in questa sede, si ribadiscono con riferimento *23-quinquies*, co. 1, lett. *a*), n. 2), del D.L. n. 95 del 2012, se interpretato in senso non conforme ai principi costituzionali.

2. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AI TITOLI II E III DEL D.LGS. 27 NOVEMBRE 2009, N. 150 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 52, CO. 1-BIS, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SUCC. INT. E MOD. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 23-QUINQUIES, CO. 1, LETT. A), N. 2) DEL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONV., CON. MOD., DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135 - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA IN MANCANZA DI ADOZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA *PERFORMANCE* ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE – DIFETTO DI PRESUPPOSTO – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO.

La procedura per il conferimento delle posizioni organizzative speciali di livello non dirigenziale (POS), avviata con atto del Direttore dell'Agenzia prot. n. 106112 del 7/8/2015, è illegittima poiché il conferimento dei relativi incarichi presuppone, non solo il preventivo espletamento delle procedure concorsuali di cui all'art. 52, co. 1-*bis*, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ed all'art. 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009, per l'accesso ad un area di *middle management*, allo stato neanche istituita e regolamentata, ma anche perché l'Agenzia delle Entrate non ha adottato il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale di cui ai Titoli II e III del D.Lgs. n. 150 ult cit.

A tal proposito, appare opportuno premettere che, per quanto riguarda le procedure concorsuali finalizzate all'inquadramento della predetta area di *middle management*,

«la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini... dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore» (art. 52, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001).

Con riferimento all'attribuzione di incarichi e responsabilità, l'art. 25, co. 2, del D.Lgs. n. 150 del 2009, stabilisce che *«la professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici».*

Orbene, non avendo adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, l'Agenzia delle Entrate non può conferire gli incarichi di posizione organizzativa di livello non dirigenziale di cui all'art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 95 del 2012.

Al riguardo, deve rilevarsi che, con **sentenza del 13 ottobre 2015, n. 4713**, in accoglimento del ricorso in appello proposto dalla Dirpubblica, sempre con il patrocinio di questa difesa, il Consiglio di Stato ha ordinato all'Agenzia delle Entrate – nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - *«di provvedere all'adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e del Piano della performance nel termine di giorni 180 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza».*

In proposito, come evidenziato dal giudice di appello, *«evidenziato che l'articolo 3 di tale testo normativo espressamente dispone che “la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche” (comma 1), aggiungendo, al comma 4, che “le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare le performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi”. Vi è, dunque, alla base del sistema l'esigenza di soddisfacimento di un interesse pubblico preminente...».*

Non solo. *«Va, invero, rilevato che il pregresso sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali risulta essere stato espressamente abrogato dall'art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 150/2009, né risulta opposta, in termini normativi, l'esistenza di una disposizione di proroga o di reviviscenza».*

In definitiva, non v'era ragioni per le quali l'Agenzia delle Entrate potesse ritenersi esonerata dall'adottare il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, posto che *«l'opportunità della previa definizione, attraverso d.p.c.m., di limiti e modalità applicative risulta certamente recessivo ove sia decorso un termine non ragionevolmente breve dalla entrata in vigore dell'obbligo stesso»*¹⁹.

Ciò posto, considerato che, da un lato, l'art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 95 del 2012, stabilisce che l'attribuzione delle posizioni organizzative di livello non dirigenziale *«è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive»* e che, dall'altro, l'art. 25, co. 2, del D.Lgs. n. 150 del 2009, stabilisce che *«la professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici»*, deve concludersi che, non avendo l'Agenzia delle Entrate adottato il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale, la stessa non possa avviare procedure per il conferimento di posizioni organizzative di livello non dirigenziali.

Tutto ciò posto, la procedura per il conferimento delle posizioni organizzative speciali di livello non dirigenziale (POS), avviata con atto del Direttore dell'Agenzia prot. n. 106112 del 7/8/2015, è illegittima e deve essere annullata.

3. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 e 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 27 NOVEMBRE 2009, N. 150 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PER CUI GLI INCARICHI DEVONO ESSERE CONFERITI SULLA BASE DI CRITERI OGGETTIVI E PUBBLICI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI *PAR CONDICIO* - ELUSIONE DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO.

3.1. - La procedura per il conferimento delle posizioni organizzative speciali di livello non dirigenziale (POS), avviata con atto del Direttore dell'Agenzia prot. n. 106112 del 7/8/2015, è illegittima per violazione dell'art. 25, co. 2, del D.Lgs. n.

¹⁹ La sentenza fa riferimento alla presunta portata "sospensiva" dell'art. 57, co. 21, del D.Lgs. n. 235 del 2010, che aveva demandato ad un d.P.C.M. la determinazione di modalità e limiti applicativi al personale dell'Amministrazione finanziaria del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale.

150 del 2009, nella parte in cui prevede «l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici».

Come emerge dall'esame del richiamato atto prot. n. 106112 del 7/8/2015, l'Agenzia ha escogitato una procedura selettiva articolata in due momenti, di cui il primo sembra assumere i contorni di una sorta di procedura para-concorsuale interna²⁰, mentre il secondo appare contraddistinto da un più marcato esercizio di poteri latamente discrezionali nella scelta dei candidati ai quali conferire gli incarichi.

²⁰ Il primo momento della procedura risulta articolato in due fasi:

1) «una verifica preliminare della conoscenza operativa e gestionale attinente agli specifici compiti e alle peculiari funzioni inerenti alle diverse tipologie di posizioni organizzative da assegnare. Tale verifica sarà condotta con l'utilizzo di questionari tematici relativi a ciascuna tipologia di posizioni» (v. punto 3);

2) «un colloquio di approfondimento», con lo «scopo di valutare le motivazioni e le caratteristiche attitudinali dei funzionari e apprezzarne le competenze necessarie per ricoprire l'incarico, con riguardo, in particolare, all'esperienza professionale e alla preparazione tecnica idonee a motivare l'affidamento e l'assunzione di responsabilità inerenti all'atto di conferimento della posizione organizzativa» (v. punto 4).

L'atto prot. n. 106112 del 7/8/2015 prevede che sia la verifica preliminare ed i colloqui saranno curati da apposite Commissioni nominate dal Direttore dell'Agenzia (v. punto 5), secondo modalità tecniche e organizzative poi disciplinate con atto prot. n. 116563 del 14/9/2015.

Le Commissioni hanno il compito di individuare, per ciascuna posizione, uno o più candidati le cui capacità e i cui meriti siano, a loro giudizio, da valorizzare con l'attribuzione della posizione stessa, tenendo conto dell'esigenza di raccordare le caratteristiche oggettive delle posizioni da coprire con le specifiche caratteristiche professionali e attitudinali dei soggetti interessati. Le commissioni trasmetteranno, quindi, le conclusioni cui esse sono pervenute ai dirigenti di vertice competenti per l'ambito funzionale e territoriale cui ineriscono le posizioni organizzative da attribuire (v. punto 5).

Questo primo momento della procedura selettiva (ma non concorsuale, né comparativa), sembra ispirato da una maggiore oggettività, quantomeno con riferimento alla "valutazione della conoscenza pratica", che, secondo le "modalità tecniche e operative" di cui all'atto del Direttore prot. n. 116563 del 14/9/2015, deve avvenire mediante «l'utilizzo di questionari tematici volti a verificare, anche attraverso l'analisi di casi concreti, la conoscenza pratica degli istituti e delle problematiche operative concernenti la tipologia di funzioni per la quale l'interessato partecipa alla procedura. I questionari, predisposti dalle Commissioni centrali nominate con atto del Direttore direttoriale n. 111549 del 28 agosto 2015, sono uguali per ciascuna delle tipologie di funzioni considerate e sono articolati in 50 quesiti a risposta chiusa, per ognuno dei quali sono formulate tre risposte alternative» (v. punto 2.1.); «la correzione delle risposte ai quesiti sarà effettuata in forma anonima a livello centrale con apposita procedura elettronica. Alla correzione presiederanno le stesse Commissioni di cui al punto 2.1. Sono ammessi al colloquio coloro che abbiano riportato un punteggio pari o superiore al punteggio medio nazionale, maggiorato del 10 per cento, relativo alla tipologia di funzioni prescelta» (v. punto 2.3.).

L'esigenza di oggettività di valutazione risulta perseguita solo in questa prima fase della procedura selettiva, mediante l'utilizzo dei predetti specifici questionari tematici. Difatti, come si legge nella motivazione dell'atto del Direttore prot. n. 116563 del 14/9/2015, «tale tecnica, sebbene possa, di per sé, approssimare solo in misura limitata la cognizione diretta delle effettive capacità professionali delle persone quale può emergere da una osservazione protratta nel tempo della diversa qualità delle performance lavorative nella concretezza delle reali situazioni di lavoro, presenta, tuttavia, vantaggi, allorquando - a seconda del variare delle contingenze e nel bilanciamento di esigenze diverse (quello che nella letteratura viene chiamato "trade-off") - la priorità assoluta diventa quella di trasmettere una percezione di generale uniformità valutativa, privilegiando la misurazione univoca su contenuti standard o convenzionali (il processo, insomma, cui solo è correttamente riferibile la parola "oggettività") rispetto al discernimento di abilità e caratteristiche professionali, apprezzabili, specie nella loro particolare combinazione, solo nella sperimentazione prolungata sui posti di lavoro».

Infatti, una volta espletate le attività concernenti la valutazione della conoscenza pratica ed i colloqui di approfondimento, «le commissioni individueranno per ciascuna posizione uno o più candidati le cui capacità e i cui meriti siano, a loro giudizio, da valorizzare con l'attribuzione della posizione stessa, tenendo conto dell'esigenza di raccordare le caratteristiche oggettive delle posizioni da coprire con le specifiche caratteristiche professionali e attitudinali dei soggetti interessati. Le commissioni trasmetteranno quindi le conclusioni cui esse sono pervenute ai dirigenti di vertice competenti per l'ambito funzionale e territoriale cui ineriscono le posizioni organizzative da attribuire. Sulla base degli elementi di giudizio acquisiti dalle commissioni, i dirigenti di vertice formuleranno le proprie valutazioni al Direttore dell'Agenzia ai fini del conferimento degli incarichi.

Nella logica gestionale cui è correlata l'unitarietà dell'intero processo di selezione, le valutazioni relative ai singoli conferimenti d'incarico s'inquadreranno in una strategia complessiva legata a una visione d'insieme della mappa delle funzioni da presidiare» (v. punto 5 dell'Atto del Direttore dell'Agenzia prot. n. 106112 del 7/8/2015).

In altre parole, le valutazioni dei dirigenti di vertice non sono vincolate dagli elementi di giudizio espressi dalle Commissioni, ma sono formulate «nella logica gestionale cui è correlata l'unitarietà dell'intero processo di selezione», dovendosi inquadrare i singoli incarichi «in una strategia complessiva legata a una visione d'insieme della mappa delle funzioni da presidiare».

In definitiva, se le operazioni di valutazione delle Commissioni sembrano ricondursi a criteri di oggettività, le valutazioni dei dirigenti di vertice sono ancorate ad esigenze, di natura organizzativa non chiaramente definite, rispetto alle quali non è possibile alcuna verifica *a posteriori* sulla base di criteri oggettivi e predefiniti.

Conseguentemente, la procedura selettiva così come definita con atto del Direttore dell'Agenzia prot. n. 106112 del 7/8/2015, è in contrasto con l'art. 25, co. 2, del D.Lgs. n. 150 del 2009, secondo cui «*l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici*», oltre che far riferimento alla professionalità sviluppata ed attestata sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale che l'Agenzia delle Entrate ha del tutto omesso di adottare.

3.2. – Si è già rilevato *supra* sub 1.5. che, come si legge al § 4 dell’atto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 65171 del 28/5/2013 (richiamato tra i “riferimenti normativi” dell’atto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 116563 del 14/9/2015), nel caso di «*riclassificazione a livello non dirigenziale di posizioni precedentemente dirigenziali ricoperte da funzionari*», «*il funzionario che era preposto alla posizione dirigenziale viene confermato nell’incarico, se il rispettivo dirigente di vertice esprime al riguardo avviso favorevole sulla base delle esigenze organizzative e degli elementi di giudizio acquisiti sull’attività svolta dall’interessato. Questa soluzione, oltre a soddisfare evidenti ragioni di continuità gestionale, in coerenza con il principio di buon andamento dell’amministrazione, rappresenta per l’Agenzia il giusto riconoscimento dovuto a funzionari che hanno ben operato, per un arco di tempo spesso considerevole, nello svolgimento di funzioni importanti*».

Una simile previsione deve considerarsi del tutto illegittima, sia per la violazione del principio della *par condicio*, preconstituendo una indebita preferenza in favore di particolari candidati, sia perché finiscono per far assumere rilievo nell’ambito della procedura selettiva titoli illegittimamente conseguiti.


Deve, in proposito, rilevarsi che, con riferimento al concorso per il reclutamento di 175 dirigenti, indetto nel 2010 dall’Agenzia delle Entrate, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la clausola del bando di concorso concernenti la valutazione dei titoli «*nella parte in cui comprende (o non esclude), tra i “titoli di servizio valutabili: incarichi di direzione e gestione di uffici”, eventuali incarichi conferiti a soggetti non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi del più volte citato art. 24 del Regolamento di amministrazione*»; analogamente, ha ritenuto illegittima la clausola del bando concernenti la prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio «*nella misura in cui comprende (o non esclude), i predetti incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti, dalla valutazione del “percorso formativo e professionale” (esposto dal candidato), ai fini dell’accertamento delle “competenze acquisite”, del “possesso delle capacità manageriali”, “mediante valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali”*» (Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2015, n. 4641, con la quale è stato definito il giudizio sospeso in attesa della sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37).

Ciò posto, l'espletamento di mansioni superiori dirigenziali non può essere considerato quale titolo né per partecipare ad un concorso per il reclutamento di dirigenti né per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa speciale, risolvendosi, altrimenti, questi ultimi in una violazione del giudicato amministrativo e costituzionale.

Conclusioni: accogliere il ricorso, con ogni conseguenza di legge.

Ai sensi degli artt. 13 ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e succ. int. e mod., si dichiara che il presente giudizio ha per oggetto un'azione ordinaria di annullamento in materia di pubblico impiego ed il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00.

Avv. Carmine Medici



Carminc Medici
Via Cassinetta
Napoli, 10
Tel. (081)
810.57.58

Procura ad litem

La Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), con sede in Roma, alla G. Bagnera, n. 29, P. IVA 04919551004, in persona del Segretario Generale p.t. e legale rapp.te, il dott. Giancarlo Barra, conferisce all'avv. Carmine Medici con studio legale in Roma, al Piazzale Clodio, n. 18, procura speciale *ad litem*, nominandolo suo difensore nel giudizio da proporre dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma avverso e per l'annullamento: 1.- dell'atto prot. n. 106112 del 7/8/2015, con il quale il Direttore dell'Agenzia ha disposto l'avvio di una procedura selettiva di interpello per l'attribuzione delle predette 189 posizioni organizzative di livello non dirigenziale (POS); 2.- dell'atto prot. n. 116563 del 14/9/2015, con il quale il Direttore dell'Agenzia sono state disciplinate le modalità tecniche e organizzative per il conferimento delle posizioni organizzative di livello non dirigenziale (POS); 3. - dell'atto prot. n. 111549 del 28/8/2015, con il quale sono state nominate le Commissioni per la predisposizione e la correzione dei questionari tematici relativi a ciascuna delle tipologie di posizioni organizzative; 4.- dell'avviso del 25/9/2015 concernente giorni e sedi per la verifica preliminare; 5.- degli elenchi dei candidati ammessi al colloquio; 6.- dell'atto prot. n. 65171 del 28/5/2013, concernente la graduazione ed il conferimento delle posizioni organizzative speciali; 7. - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivo degli interessi collettivi di cui la Federazione Dirpubblica costituisce ente esponenziale.


A tal fine, la Dirpubblica, in persona del Segretario Generale e legale rapp.te p.t., conferisce all'Avv. Carmine Medici ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di sottoscrivere il ricorso e ogni atto del giudizio nonché l'istanza di sospensiva che verrà proposta nel corso del giudizio con separato atto, nonché ancora la facoltà di confermare o eleggere altro domicilio, transigere o conciliare la lite, nonché quella di nominare altri avvocati e procuratori o altri a sé sostituirne, conferendo agli stessi i medesimi o più limitati poteri.

Elegge con l'Avv. Carmine Medici domicilio in Roma, al Piazzale Clodio, n. 18.


Dichiara, inoltre, di essere stato informata dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e che il titolare del trattamento è lo stesso avv. Carmine Medici, che autorizza al trattamento dei predetti dati personali per le finalità di cui al presente giudizio.

Roma, 29/10/2015

Dirpubblica - Federazione del Pubblico Impiego
Il segretario Generale e legale rapp.te p.t.
Dott. Giancarlo Barra



È autentica
Avv. Carmine Medici



Avv. Medici
Cassazione
Milano, 103
(Na)
87.58

